

Allegato 1

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al Comune di Roccapiemonte
Piazza Zanardelli, 3
Roccapiemonte
(SA)

Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per l'affidamento servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Roccapiemonte per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (ottobre – maggio). Cig: 6723255D87

Il/La sottoscritto/a (cognome) _____ (nome) _____ nato/a il
_____ a _____ in _____ qualità di
_____ dell'impresa _____ con sede legale in
_____ prov. _____ CAP _____ Via
_____ n. _____ P. Iva _____ -
Cod. Fisc. _____ Telefono _____

Fax

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)

Imprese mandanti o consorziate:

Impresa capogruppo:

Preso atto della Determinazione del Responsabile d'Area Amministrativa Legale n.....in data e
pubblicata all'Albo Online del Comune di Roccapiemonte

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

E CHIEDE

Di essere invitato alla gara informale per l'affidamento servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Roccapiemonte per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (ottobre – maggio). Cig: 6723255D87

A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e dei requisiti minimi di cui al fac-simile allegato "2" dell'avviso "Manifestazione di interesse".

Data _____

Timbro e firma legale rappresentante

Allegato 2

Fac-simile Manifestazione di interesse

(dichiarazione inesistenza cause di esclusione – requisiti minimi di partecipazione)

**Al Comune di Roccapiemonte
Piazza Zanardelli, 3
Roccapiemonte
(SA)**

Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per l'affidamento servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Roccapiemonte per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (ottobre – maggio). Cig: 6723255D87

**DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE
E
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

A) di ordine generale

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione

1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. *In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata*; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18

mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice dei contratti, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.50/2016

B) di idoneità professionale.

1. Precedenti esperienze di almeno 3 anni a far data dal 2011, nella gestione di servizi di REFEZIONE SCOLASTICA resa al pari di quanto richiesto dall'avviso: con fornitura di alimenti e relativa preparazione, cottura e distribuzione in loco;

2. Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il servizio oggetto del presente appalto al n. in data

SE COOPERATIVA SOCIALE iscrizione nell'albo regionale _____
SE OPERATORE ECONOMICO CHE DEVE POSSEDERE UN ACCREDITAMENTO: iscrizione nel registro (regionale, provinciale, etc.) degli enti accreditati per _____, al n. _____;

C) di capacità economico-finanziaria

Fatturato minimo annuo pari a
- anno 2013 _____
- anno 2014 _____
- anno 2015 _____

Fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto relativo all'ultimo triennio (2013 – 2014 – 2015) pari a _____

C) di capacità tecnica e professionale

Aver gestito nell'ultimo triennio (2013 – 2014 – 2015) almeno tre contratti di fornitura per un numero di pasti non inferiore al 70% (n°22.750 pasti) del numero presunto di pasti fissato nel presente bando.

Contratto _____	n° pasti _____
Contratto _____	n° pasti _____
Contratto _____	n° pasti _____

che l'impresa dispone delle seguenti Certificazioni:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

(è possibile inserire ulteriori certificazioni in possesso)

..... li

Il dichiarante

.....
(firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa)

(allegare copia documento d'identità)

I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono possedere l'iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all'oggetto dell'appalto.

Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta, nel caso di raggruppamento di Consorzio, dallo stesso e dai singoli operatori indicati come esecutori del servizio.

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale dichiarazione.



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. 9137

Albo

Avviso pubblico

per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per l'affidamento servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Roccapiemonte per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (ottobre – maggio). Cig: 6723255D87

Con il presente avviso

si chiede

agli operatori economici interessati, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Roccapiemonte per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (ottobre – maggio) CIG: 6723255D87.

Il criterio di aggiudicazione è quello indicato dall'art.95 co.3 del D.Lgs 50/2016 “dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

1) Stazione Appaltante: Comune di Roccapiemonte, Piazza Zanardelli, 3 84086, Tel. 081936351, sitoweb: www.comuneroccapiemonte.gov.it; codice NUTS: ITF35

2) Oggetto dell' appalto: CPV: 55512000-2 Servizi di gestione mensa - Lotti: NO.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio e non è connesso né a progetti né a programmi finanziati dai fondi dell'Unione Europea.

Trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidamento ha per oggetto il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Roccapiemonte A.S. 2016/2017 e 2017/2018 periodo ottobre/maggio, con fornitura di alimenti e relativa preparazione, cottura e distribuzione in loco (si intende per loco i locali di proprietà dell'ente adibiti a cucina e refettori presso i quattro plessi scolastici) di pasti per gli alunni delle scuole dell'infanzia del Comune di Roccapiemonte indicati di seguito:

Roccapiemonte - Via Carmine Pagano;

Roccapiemonte - Viale Berlinguer;

Roccapiemonte - Via A. Ferrentino;

fraz. Casali - Via della Pace.

Preparazione e riordino dei locali delle mense scolastiche, manutenzione degli arredi e attrezzature anche se di proprietà del Comune, acquisto di attrezzature ad integrazione o sostituzione di quelle esistenti.

Importo posto a base di appalto: Euro 167.500,00 corrispondente a 32.500 pasti per il biennio scolastico 2016/2017 e 2017/2018, inclusivo dei costi di manutenzione delle attrezzature e IVA

esclusa come per legge.

Oneri non soggetti a ribasso per costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. € 975,00 calcolati sul costo presunto a base di gara per un singolo pasto di € 5,00 iva esclusa.

Non è ammesso il subappalto.

3) Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto gli operatori economici ex artt. 45, 48 e 90 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal presente avviso.

E' fatto divieto di partecipare in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art.45 co.2 lett.d ed e del D.Lgs.50/2016 ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora l'impresa partecipi in associazione o consorzio.

3.1 Requisiti di ordine generale

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.50/2016

3.2 Requisiti di idoneità professionale.

Precedenti esperienze di almeno 3 anni a far data dal 2011, nella gestione di servizi di REFEZIONE SCOLASTICA resa secondo l'oggetto di cui al punto 2 (fornitura di alimenti e relativa preparazione, cottura e distribuzione in loco).

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il servizio oggetto del presente appalto;

SE COOPERATIVA SOCIALE iscrizione nell'albo regionale

SE OPERATORE ECONOMICO CHE DEVE POSSEDERE UN ACCREDITAMENTO: iscrizione nel registro (regionale, provinciale, etc.) degli enti accreditati.

3.3 Capacità economico-finanziaria

Fatturato minimo annuo pari a €200.000,00 e fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto relativo all'ultimo triennio (2013 – 2014 – 2015) pari a € 250.000,00;

3.4 Capacità tecnica e professionale

Aver gestito nell'ultimo triennio (2013 – 2014 – 2015) almeno **tre** contratti di fornitura per un numero di pasti non inferiore al 70% (n°22.750 pasti) del numero presunto di pasti fissato nel presente bando.

- Certificazione di qualità della serie uni EN ISO 9001:2008: gestione della qualità;
- Certificazione di qualità della serie uni EN ISO 22000:2005: gestione della sicurezza alimentare (H.A.C.C.P);
- Certificazione di qualità della serie uni EN ISO 22005:2008: rintracciabilità di filiera alimentare.

4) Numero degli operatori che saranno invitati: 5.

5) Criteri di selezione degli operatori economici:

Alla successiva procedura negoziata saranno invitati con apposita lettera invito gli operatori economici che nei termini prescritti dal presente avviso avranno presentato manifestazione d'interesse e dichiarato il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3).

Il comune si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare alla procedura mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Il comune renderà noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente data e luogo di espletamento del sorteggio. Si adotteranno gli opportuni accorgimenti perché i nominativi degli operatori economici selezionati col sorteggio non siano resi né noti, né accessibili, prima della scadenza del termine per presentare le offerte, che sarà fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte.

Gli esiti del sorteggio saranno comunque oggetto di verbalizzazione.

6) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12,00 del 01/07/2016;

Posta cartacea, mediante raccomandata-espresso; consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Roccapiemonte in Piazza Zanardelli, 3; posta elettronica certificata all'indirizzo settore.affarigenerali.roccapiemonte@asmepec.it ;

In caso di plico chiuso, questo deve recare l'indicazione del mittente incluso indirizzo di PEC, e riportare la seguente dicitura:

"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 (OTTOBRE – MAGGIO)" CIG: 6723255D87

La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte di un costituendo RTI o Consorzio e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità dal sottoscrittore o dai sottoscrittori.

Allegata alla manifestazione di interesse deve essere resa apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione descritti in precedenza.

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell'impresa o dai legali rappresentanti dei costituendi RTI o consorzi e presentata unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante o dei dichiaranti.

7) AVVERTENZE

La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Roccapiemonte che si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di avviare la successiva procedura ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett.b.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità per essere invitati a presentare offerta.

Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli operatori che non abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la manifestazione d'interesse.

8) CONTATTI

Gli interessati potranno prendere contatto con questo Ente il lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 il mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 il venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 o anche telefonicamente contattando telefono n.081 936316 o telefono n. 081 936351;

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a contrattare con il comune, **NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE.**

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino RTI, in analogia alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di presentazione dell'offerta. Resta inteso che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il possesso dei pre-requisiti di partecipazione correlati alla parte del servizio che svolgerà.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture- indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso di specie, nessun corso di qualificazione viene qualificato come principale: di conseguenza, sono attivabili solo RTI orizzontali. Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

La P.O. Area Amministrativa Legale
f.to Anna Bove